

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n. 0000002 del 07.01.2015

## **LEGGE REGIONALE N.1 DEL 14 MAGGIO 2009, ART. 4 COMMA 20.**

**Aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine.**

**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI**

**ANNUALITA' 2014**

## INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) DESCRIZIONE DELL'AIUTO
- 5) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
- 6) MASSIMALE DEL CONTRIBUTO
- 7) SOGGETTI BENEFICIARI
- 8) CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
- 9) CRITERI DI VALUTAZIONE
- 10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 11) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 13) DISPOSIZIONI FINALI

## 1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 20 è stato istituito un aiuto regionale per incrementare la qualità delle carni bovine, mediante il finanziamento per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza.

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20** (legge finanziaria), Aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine.
- **Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti < de minimis > nel settore agricolo;
- **Decreto n. 332/DecA/10 del 6 marzo 2013;**
- **D.G.R. n. 50/11 del 03.12.2013** che approva il programma di spesa per l'annualità 2013;
- **Decreto 2144 DecA/85 del 12.12.2013** di attuazione della delibera n. 50/11 del 03.12.2013, che detta disposizioni relative all'ammontare ed alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, istituiti con L.R. n.1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20;
- **DG.R. N. 38/21 DEL 30.9.2014** che programma per l'annualità 2014 la somma di euro 1.000.000 per aiuti in favore delle aziende zootecniche finalizzata al miglioramento della produzione attraverso l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, ponendo in capo all'Agenzia Argea Sardegna l'attuazione della misura alle condizioni per l'erogazione degli aiuti stabilite dalla Giunta regionale e dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale relativi all'annualità 2013;
- **determinazione del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale rep. 21339 del 1516 del 15.10.2014** di impegno della somma di € 1.000.000,00 in favore di Argea Sardegna per l'attuazione della misura nell'annualità 2014.

### 3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 1.000.000,00.

### 4. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine delle diverse categorie e di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza di seguito specificati:

| Razze bovine ammesse a finanziamento  | Intensità dell'aiuto  |
|---|---|
| Riproduttori maschi e femmine di razza Charolaise, Limousine, Chianina, Piemontese di età non superiore a 5 anni iscritti nei Libri genealogici | 40%<br>50% giovani agricoltori<br>50% zone svantaggiate<br>60% giovani agricoltori in zone svantaggiate |
| Riproduttori maschi e femmine delle diverse categorie di razza: Sarda, Sardo-Modicana, Sardo-Bruna iscritti nei Registri anagrafici             | 40%<br>50% giovani agricoltori<br>50% zone svantaggiate<br>60% giovani agricoltori in zone svantaggiate |

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese sostenute che figurano nella fattura di acquisto quietanzata, allegata alla domanda.

### 5. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

**Tabella 1.** Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza: Charolaise, Limousine, Chianina, Piemontese di età non superiore a 5 anni, iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza come indicato nell'Allegato 1/2013 al Decreto n. 2144/DecA85 del 12 dicembre 2013.

**La soglia minima di ingresso per accedere agli aiuti è pari a 5 UBA e il rapporto minimo tra bovini maschi e femmine deve essere pari a 1/8.**

| Categoria                                | Spesa Max ammissibile<br>(euro/capo IVA esclusa) |          |            |
|--|--|----------|------------|
|  | Charolaise/Limousine                             | Chianina | Piemontese |
| Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi       | 1.600  | 1.000    | 2.000      |
| Manze oltre 12 mesi e fino a 18 mesi     | 2.000  | 1.350    | 2.200      |
| Giovenche oltre 18 mesi e fino a 24 mesi | 2.400  | 2.050    | 3.100      |
| Vacche oltre 24 mesi e fino a 60 mesi    | 2.700  | 2.050    | 2.200      |
| Torelli fino a 12 mesi                   | 2.700  | 2.500    | 2.200      |
| Tori oltre 12 mesi e fino a 60 mesi      | 4.000  | 3.000    | 4.000      |

**Tabella 2.** Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza: Sarda, Sardo-modicana, Sardo-Bruna di età non superiore a 5 anni, iscritti nei registri anagrafici come indicato nell'Allegato 1/2013 al Decreto n. 2144/DecA85 del 12 dicembre 2013 . **La soglia minima di ingresso per accedere agli aiuti è pari a 5 UBA e il rapporto minimo tra bovini maschi e femmine deve essere pari a 1/8. L'aiuto per l'acquisto di bovini di razze rustiche è consentito solo qualora l'allevatore nella stessa annualità non proceda, per la medesima razza, alla sostituzione del capo.**

| <b>Categoria</b>                         | <b>Spesa max ammissibile (euro/capo IVA esclusa)</b> |
|--|--|
| Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi       | 900  |
| Giovenche oltre 12 mesi e fino a 24 mesi | 1.800  |
| Vacche oltre 24 mesi e fino a 60 mesi    | 1.700  |
| Torelli fino a 12 mesi                   | 1.400  |
| Tori oltre 12 mesi e fino a 60 mesi      | 1.700  |

Ai fini della certificazione della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un Certificato rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori (A.P.A.) competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.

## **6. MASSIMALE DELL'AIUTO**

Come previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti < de minimis > nel settore agricolo, l'importo totale massimo degli aiuti, concedibile ad un'impresa unica, non può superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Nel caso l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

## **7. SOGGETTI BENEFICIARI**

I beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e all'Anagrafe regionale delle imprese agricole. La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 40 anni e la cui data di insediamento nell'azienda sia inferiore a 5 anni (come data di insediamento viene considerata quella di iscrizione al registro delle imprese). Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e, nel caso di società cooperative, qualora

un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

## 8. CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Impegno dell'azienda a detenere il riproduttore per almeno 2 anni, dalla data di registrazione nell'anagrafe zootecnica e a non richiedere l'aiuto per compravendita di riproduttori contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL.

## 9. CRITERI DI VALUTAZIONE

E' data priorità alle domande degli allevatori che intendano acquistare riproduttori iscritti ai Libri genealogici di razza: Charolaise, Limousine, Chianina, Piemontese, di età non superiore a 5 anni. Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti, si ridurrà l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale.

Una volta evase le predette domande, le risorse residue verranno impiegate per le restanti istanze, sempre riducendo proporzionalmente l'intensità dell'aiuto nel caso le risorse finanziarie disponibili non dovessero coprire tutte le richieste.

## 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto dovranno essere presentate ai competenti Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna, **entro e non oltre le h. 12,00 del 30 aprile 2015**.

Potranno presentare richiesta anche le ditte che hanno effettuato acquisti in data successiva al 20 maggio 2013.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- Certificato rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza;
- Copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità;

La domanda dovrà, inoltre, presentare il visto di congruità dei capi acquistati apposto dall'APA competente per territorio.

Potrà essere cura della stessa APA trasmettere le richieste ad Argea Sardegna.

## 11. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

## 12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Su tutte le domande di aiuto presentate ad ARGEA Sardegna sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenuti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna il termine perentorio di dieci giorni per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa.

A conclusione dell'istruttoria Argea Sardegna provvederà all'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell'aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

Inoltre, sulle domande ammesse al finanziamento, l'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, effettuerà un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effettuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

## 13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.